

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 – Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
- Art. 3 – Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
- Art. 4 – Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 5 – Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
- Art. 6 – Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 7 – Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
- Art. 8 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 9 – Interventi ed opere di difesa della costa
- Art. 10 – Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
- Art. 11 – Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
- Art. 12 – Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
- Art. 13 – Interventi nel settore dei trasporti

- Art. 14 – Rete viaria di interesse regionale
- Art. 15 – Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl
- Art. 16 – Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" – Forlì
- Art. 17 – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del capitale sociale della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" – Forlì
- Art. 18 – Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
- Art. 19 – Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 20 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 21 – Fondo regionale per la non autosufficienza
- Art. 22 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
- Art. 23 – Opere urgenti di edilizia scolastica
- Art. 24 – Edilizia universitaria
- Art. 25 – Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
- Art. 26 – Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
- Art. 27 – Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)
- Art. 28 – Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
- Art. 29 – Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 30 – Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
- Art. 31 – Fondo sociale regionale straordinario a contrasto della crisi economica
- Art. 32 – Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
- Art. 33 – Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
- Art. 34 – Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
- Art. 35 – Riapertura termini
- Art. 36 – Modifica alla legge regionale n. 10 del 2008
- Art. 37 – Disposizioni in materia di navigazione interna
- Art. 38 – Copertura finanziaria
- Art. 39 – Entrata in vigore

Art. 1

*Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale*

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03905 “Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00;
- b) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2009: Euro 1.345.000,00;
- c) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2009: Euro 9.100.000,00.

Art. 2

*Esercizio associato intercomunale
delle funzioni catastali*

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 3, comma 1 della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011) per l'esercizio 2009, è revocata (Cap. 3201 – U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale).

Art. 3

*Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario
della Costituzione (1948-2008)
e per commemorare il settantesimo anniversario
delle leggi razziali (1938-2008)*

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civiltà, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 2638 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 – Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

Art. 4

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della Legge regionale n. 22 del 2008 è inserita la seguente lettera:

- «c) Cap. 16332 “Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2009: Euro 800.000,00.».

Art. 5

*Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

- a) Cap. 21222 “Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)”
Esercizio 2009: Euro 250.000,00.

Art. 6

*Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica*

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 1.815.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della Legge regionale n. 22 del 2008 è sostituita dalla seguente:

- «b) Cap. 25564 “Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”
Esercizio 2009: Euro 5.552.000,00
Esercizio 2010: Euro 5.552.000,00.».

Art. 7

*Interventi per la qualificazione
delle stazioni invernali e del sistema sciistico*

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25572, afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

Art. 8

*Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale*

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 19, comma 1 della Legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 3.000.000,00, a valere sul Capitolo

39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.

Art. 9

Interventi ed opere di difesa della costa

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 20, comma 1 della Legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 10

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle Leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare, nell'esercizio 2009, alla Regione Veneto la somma di Euro 537.722,92, in ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo dell'anno 2007 approvato con delibera del 5 novembre 2008, n. 2 dal Comitato Interregionale per la Navigazione Interna, a valere sul Capitolo 41993 – nuova istituzione – afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218.

Art. 11

Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21, comma 1 della Legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41360, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 22 del 2008 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41250, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.».

Art. 12

Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)

1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della Legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI), è disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, come segue:

Esercizio 2009: Euro 500.000,00.

Art. 13

Interventi nel settore dei trasporti

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio

2009 dall'articolo 22, comma 1, lettera a) della Legge regionale n. 22 del 2008, è ridotta di Euro 2.664.401,14 a valere sul Capitolo 43270, U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

Art. 14

Rete viaria di interesse regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 5.000.000,00, a valere sul Capitolo 45175, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della Legge regionale n. 22 del 2008 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

«b) Cap. 45177 “Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00

c) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

Esercizio 2009: Euro 13.364.401,14.».

Art. 15

Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 24, comma 2 della Legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 16.000.000,00, a valere sul Capitolo 43672, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16501 – Partecipazione regionale a società per il trasporto ferroviario.

Art. 16

Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” – Forlì

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1 della Legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 111.500,00, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

2. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 2 della Legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è ridotta di Euro 398.574,60, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 17

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del capitale sociale della Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” – Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della Legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria re-

gionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 727.074,60 per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45724, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 18

Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009

1. A seguito del disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito i territori della provincia dell'Aquila, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2009, la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l'Agenzia regionale di protezione civile ad attivare un apposito conto corrente postale finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, sia l'acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.

3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.

4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale su proposta della cabina di regia costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 125 del 2009.

5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle successive disposizioni attuative.

6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire alla cabina di regia, di cui al comma 4, a seguito della chiusura del conto corrente postale di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.

7. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti dal

presente articolo, è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2009, la somma di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009.

8. La Giunta regionale, con proprio atto, attribuisce la somma di cui al comma 7 all'Agenzia regionale e definisce contestualmente gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.

9. L'Agenzia regionale è tenuta a fornire alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle somme impiegate e degli interventi realizzati.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, del Capitolo 47445 "Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 – Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.

Art. 19

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 4.000.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento.

Art. 20

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 29, comma 1 della Legge regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 55.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni agiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2009.

Art. 21

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della Legge regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 57152, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 – Fondo regionale per la non autosufficienza, è aumentata di Euro 5.000.000,00.

Art. 22

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'articolo 31 della Legge regionale n. 22 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 31

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozio-

ne e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2009, in complessivi Euro 37.733.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale – Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 “Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 3.363.000,00;
- b) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 21.370.000,00;
- c) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 9.500.000,00;
- d) Cap. 51799 “Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 3.114.552,00;
- e) Cap. 51801 “Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)” – Nuova istituzione:
Euro 385.448,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 373.443,05, costituendo per l'esercizio 2008 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2009, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:

- a) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)” – U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 3.796,10;
- b) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)” – U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 279.267,00;
- c) Cap. 51720 “Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali” – U.P.B. 1.5.1.2.18110
Euro 90.379,95.

3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2009, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

- a) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 254.506,00;
- b) Cap. 51799 “Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 274.676,70.».

Art. 23

Opere urgenti di edilizia scolastica

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 33, comma 1 della Legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

Art. 24

Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa di Euro 4.400.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

Art. 25

Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari

1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della Legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.

Art. 26

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

1. Al fine di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Re-

gioni, le Province autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009 relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009/2010, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'INPS – al fine di integrare il trattamento di sostegno al reddito in deroga – risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa per gli importi indicati per ciascuno dei seguenti capitoli:

- a) Cap. 75513 “Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali – Programma Operativo 2007/2013 – Contributo CE sul FSE (Reg. CE 1083 dell'11 luglio 2006; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009)” afferente alla U.P.B. 25264 – P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Risorse U.E.: Euro 2.568.300,00;
- b) Cap. 75515 “Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali – Programma Operativo 2007/2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009). Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 25265 – P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Risorse statali: Euro 4.431.700,00.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di erogazione delle risorse nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi mediante la stipula di apposita convenzione con l'INPS.

Art. 27

Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)

1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl) previste dall'articolo 30 della Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 70814 “Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)” afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni, per un importo di Euro 12.378,00.

Art. 28

Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 34, comma 1 della Legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 1.500.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 29

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 35, comma 1 della Legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 2.500.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della Legge regionale n. 22 del 2008 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.».

Art. 30

Integrazione regionale al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013: Cap. 23752 “Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” Esercizio 2009: Euro 12.550.000,00; Cap. 23754 “Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013” Esercizio 2009: Euro 7.000.000,00;
- b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali: Cap. 23756 “Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 – Mezzi statali” Esercizio 2009: Euro 1.478.902,00.

3. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l'esercizio 2009, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l'eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito delle unità previsionali di base di cui al comma 2.

Art. 31

*Fondo sociale regionale straordinario
a contrasto della crisi economica*

1. È istituito un Fondo straordinario finalizzato a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunità locali, in particolare a tutela dei soggetti più deboli.

2. Il Fondo integra le risorse del Fondo sociale locale di cui all'articolo 45 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), programmato dagli Enti locali per l'anno 2009 nell'ambito del Programma attuativo del piano di zona per la salute ed il benessere sociale – anno 2009. Tale fondo è ripartito fra gli Enti capofila dei piani di zona ed è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- a) sostegno al reddito per i nuclei in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'espulsione dal mondo del lavoro di uno o più membri;
- b) sostegno alla genitorialità e agli impegni di cura verso i figli per le famiglie a rischio di povertà/emarginazione;
- c) avvio di un percorso a tutela dei minori a rischio di abbandono, maltrattamento, violenza.

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2009, la somma di Euro 5.000.000,00 a valere sul Capitolo 57160 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli Enti locali finalizzati a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunità locali", afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 – Fondo sociale regionale straordinario.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 32

*Trasferimento all'esercizio 2009
delle autorizzazioni di spesa
relative al 2008 finanziate con mezzi regionali*

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 36 della legge regionale n. 22 del 2008, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2009, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2008. Le autorizzazioni di spesa relative al 2008 ammontano complessivamente a Euro 293.877.801,33.

| Progr. | Capitolo | UPB | | Euro |
|--------|----------|--------------|---|---------------|
| 1) | 2698 | 1.2.3.3.4420 | + | 174,92 |
| 2) | 2701 | 1.2.3.3.4420 | - | 680.000,00 |
| 3) | 2708 | 1.2.3.3.4420 | - | 1.416,96 |
| 4) | 2775 | 1.2.3.3.4420 | - | 2.064.584,49 |
| 5) | 2794 | 1.2.3.3.4420 | - | 100.000,00 |
| 6) | 3455 | 1.2.2.3.3100 | - | 1.168.714,31 |
| 7) | 3840 | 1.2.1.3.1510 | + | 54.269,28 |
| 8) | 3850 | 1.2.3.3.4440 | + | 140.000,00 |
| 9) | 3905 | 1.2.1.3.1500 | + | 136.347,84 |
| 10) | 3909 | 1.2.1.3.1510 | + | 2.680,00 |
| 11) | 3910 | 1.2.1.3.1510 | + | 17.900,98 |
| 12) | 3925 | 1.2.1.3.1520 | + | 31.447,15 |
| 13) | 3937 | 1.2.1.3.1510 | + | 1.254.003,08 |
| 14) | 4270 | 1.2.1.3.1600 | + | 1.442.834,40 |
| 15) | 4276 | 1.2.1.3.1600 | + | 24.274.742,40 |

| | | | | |
|-----|-------|---------------|---|---------------|
| 16) | 4348 | 1.2.1.3.1600 | + | 15.768,00 |
| 17) | 16332 | 1.3.1.3.6300 | - | 250.000,00 |
| 18) | 16400 | 1.3.1.3.6300 | + | 655.911,71 |
| 19) | 21088 | 1.3.2.3.8000 | - | 6.050.000,00 |
| 20) | 21091 | 1.3.2.3.8000 | - | 1.300.000,00 |
| 21) | 22882 | 1.3.2.3.8300 | - | 9.700.000,00 |
| 22) | 22884 | 1.3.2.3.8300 | - | 5.000.000,00 |
| 23) | 23417 | 1.3.2.3.8350 | - | 4.032.632,80 |
| 24) | 25525 | 1.3.3.3.10010 | - | 288.250,67 |
| 25) | 25528 | 1.3.3.3.10010 | + | 1.032.913,80 |
| 26) | 27718 | 1.3.4.3.11600 | - | 5.500.000,00 |
| 27) | 30640 | 1.4.1.3.12630 | - | 1.432.163,60 |
| 28) | 31110 | 1.4.1.3.12650 | - | 1.642.594,62 |
| 29) | 32020 | 1.4.1.3.12670 | - | 383.543,88 |
| 30) | 32097 | 1.4.1.3.12735 | - | 8.989.231,12 |
| 31) | 32121 | 1.4.1.3.12820 | + | 41.156,44 |
| 32) | 36186 | 1.4.2.3.14062 | + | 229,00 |
| 33) | 36188 | 1.4.2.3.14062 | - | 222.376,00 |
| 34) | 37336 | 1.4.2.3.14200 | - | 77.468,53 |
| 35) | 37374 | 1.4.2.3.14220 | - | 497.630,56 |
| 36) | 37378 | 1.4.2.3.14223 | - | 340.000,00 |
| 37) | 38090 | 1.4.2.3.14305 | - | 164.340,00 |
| 38) | 39050 | 1.4.2.3.14500 | + | 831.578,87 |
| 39) | 39220 | 1.4.2.3.14500 | + | 72.490,05 |
| 40) | 39360 | 1.4.2.3.14555 | + | 24.452,77 |
| 41) | 41250 | 1.4.3.3.15800 | - | 29.415,36 |
| 42) | 41570 | 1.4.3.3.15800 | - | 66.000,00 |
| 43) | 41995 | 1.4.3.3.15820 | - | 1.100.643,76 |
| 44) | 43027 | 1.4.3.3.16000 | - | 158.709,05 |
| 45) | 43221 | 1.4.3.3.16010 | + | 258.228,45 |
| 46) | 43270 | 1.4.3.3.16010 | - | 1.626.794,16 |
| 47) | 43672 | 1.4.3.3.16501 | - | 15.000.000,00 |
| 48) | 45175 | 1.4.3.3.16200 | - | 5.831.578,95 |
| 49) | 45184 | 1.4.3.3.16200 | - | 1.000.000,00 |
| 50) | 45194 | 1.4.3.3.16200 | + | 21.199,98 |
| 51) | 47114 | 1.4.4.3.17400 | - | 139.169,55 |
| 52) | 47315 | 1.4.4.3.17400 | - | 2.881.400,80 |
| 53) | 47317 | 1.4.4.3.17400 | - | 17.697,02 |
| 54) | 48050 | 1.4.4.3.17450 | + | 16.164,28 |
| 55) | 48274 | 1.4.4.3.17559 | - | 858.464,40 |
| 56) | 65714 | 1.5.1.3.19050 | - | 547.444,31 |
| 57) | 65770 | 1.5.1.3.19070 | - | 15.823.191,64 |
| 58) | 70545 | 1.6.5.3.27500 | + | 83,62 |
| 59) | 70678 | 1.6.5.3.27500 | - | 94.187,00 |
| 60) | 70718 | 1.6.5.3.27520 | + | 16.910,71 |
| 61) | 70730 | 1.6.5.3.27500 | - | 100.000,00 |
| 62) | 71572 | 1.6.5.3.27540 | + | 292.627,11 |
| 63) | 73060 | 1.6.2.3.23500 | - | 3.802.340,21 |
| 64) | 73135 | 1.6.3.3.24510 | - | 1.286.000,00 |
| 65) | 73140 | 1.6.3.3.24510 | - | 500.000,00 |
| 66) | 78705 | 1.6.6.3.28500 | - | 351.074,26 |

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della Legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) è sostituito dal seguente:

«6. I Presidenti delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti, pena la revoca dei contributi medesimi, a rendicontare entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, alla Giunta regionale le

modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione.».

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:

«f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);».

Art. 34

Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato

1. In attesa dell'intervento di riforma della Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui al Capo I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate al 31 luglio 2010.

Art. 35

Riapertura termini

1. È autorizzata la riapertura dei termini di cui alla delibera della Giunta regionale n. 897 del 16 giugno 2008 in tema di accreditamento per l'obbligo di istruzione nella formazione professionale, al 30 ottobre 2009. Nelle more della conclusione del procedimento dell'accREDITamento, sono riconosciute le attività utilmente svolte secondo i principi e le modalità fissate dalla Giunta regionale.

Art. 36

Modifica alla legge regionale n. 10 del 2008

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), dopo le parole «Bilancio di previsione regionale 2008» sono aggiunte le parole «e 2009».

Art. 37

Disposizioni in materia di navigazione interna

1. La Giunta regionale per l'esercizio delle proprie competenze in materia di navigazione interna può avvalersi dell'Agenzia Interregionale del fiume Po, istituita con Legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)), previa sottoscrizione di una apposita convenzione.

2. In attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario e della navigazione interna, gli organi dell'Azienda regionale per la Navigazione Interna, di cui

alla Legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)), sono sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, i cui componenti restano in carica fino alla cessazione del regime commissariale di cui al comma 3. Lo scioglimento ha effetto dalla data di insediamento del commissario di cui al comma 3.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario con il compito di provvedere, oltre all'amministrazione ordinaria e straordinaria, alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali, nonché dei rapporti attivi e passivi dell'ente, come certificati dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla Giunta regionale.

4. Il commissario dura in carica un anno.

5. Il compenso del commissario è determinato dalla Giunta regionale.

6. Alla scadenza del mandato del commissario di cui al comma 3, l'ARNI è soppressa e le sue funzioni, relativamente all'asta del fiume Po, saranno esercitate in avvalimento dall'Agenzia interregionale per il fiume Po, subordinatamente alla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.

7. La Regione subentrerà nei rapporti attivi e passivi in essere al momento della soppressione dell'ARNI.

Art. 38

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2009-2011 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 39

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 luglio 2009

VASCO ERRANI

**ASSESTAMENTO 2009 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE
MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI**

| CAPITOLI | U.P.B. | ARTICOLI LEGGE FINANZIARIA | 2009 | 2010 | 2011 | FONTE FINANZIARIA |
|--|--------|----------------------------------|---------------|--------------|------|-----------------------------|
| 2638 1. 2. 3. 2. 03812 | | 3, comma 2 | 50.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 2698 1. 2. 3. 3. 04420 | | 32, punto 1) | 174,92 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 2701 1. 2. 3. 3. 04420 | | 32, punto 2) | -680.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 2708 1. 2. 3. 3. 04420 | | 32, punto 3) | -1.416,96 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 2775 1. 2. 3. 3. 04420 | | 32, punto 4) | -2.064.584,49 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 2794 1. 2. 3. 3. 04420 | | 32, punto 5) | -100.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 3201 1. 2. 2. 2. 02600 | | 2 | -300.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 3455 1. 2. 2. 3. 03100 | | 32, punto 6) | -1.168.714,31 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 3840 1. 2. 1. 3. 01510 | | 32, punto 7) | 54.269,28 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 3850 1. 2. 3. 3. 04440 | | 32, punto 8) | 140.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 3905 1. 2. 1. 3. 01500 | | 1, lett.a) | 2.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 3905 1. 2. 1. 3. 01500 | | 32, punto 9) | 136.347,84 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 3909 1. 2. 1. 3. 01510 | | 32, punto 10) | 2.680,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 3910 1. 2. 1. 3. 01510 | | 1, lett.b) | 1.345.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 3910 1. 2. 1. 3. 01510 | | 32, punto 11) | 17.900,98 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 3925 1. 2. 1. 3. 01520 | | 32, punto 12) | 31.447,15 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 3937 1. 2. 1. 3. 01510 | | 1, lett.c) | 9.100.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 3937 1. 2. 1. 3. 01510 | | 32, punto 13) | 1.254.003,08 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 4270 1. 2. 1. 3. 01600 | | 32, punto 14) | 1.442.834,40 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 4276 1. 2. 1. 3. 01600 | | 32, punto 15) | 24.274.742,40 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 4348 1. 2. 1. 3. 01600 | | 32, punto 16) | 15.768,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 16332 1. 3. 1. 3. 06300 | | 4 | 800.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 16332 1. 3. 1. 3. 06300 | | 32, punto 17) | -250.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 16400 1. 3. 1. 3. 06300 | | 32, punto 18) | 655.911,71 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 21088 1. 3. 2. 3. 08000 | | 32, punto 19) | -6.050.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 21091 1. 3. 2. 3. 08000 | | 32, punto 20) | -1.300.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 21222 1. 3. 2. 3. 08230 | | 5 | 250.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 22882 1. 3. 2. 3. 08300 | | 32, punto 21) | -9.700.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 22884 1. 3. 2. 3. 08300 | | 32, punto 22) | -5.000.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 23417 1. 3. 2. 3. 08350 | | 32, punto 23) | -4.032.632,80 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 23752 1. 3. 2. 3. 08368 30, comma 2, lett.a) | | | 12.550.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 23754 1. 3. 2. 3. 08368 30, comma 2, lett.a) | | | 7.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 23756 1. 3. 2. 3. 08369 30, comma 2, lett.b) | | | 1.478.902,00 | | | MEZZI STATALI |
| 25525 1. 3. 3. 3. 10010 | | 32, punto 24) | -288.250,67 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 25528 1. 3. 3. 3. 10010 | | 32, punto 25) | 1.032.913,80 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 25558 1. 3. 3. 2. 09100 | | 6, comma 1 | 1.815.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 25564 1. 3. 3. 2. 09100 | | 6, comma 2 | 5.552.000,00 | 5.552.000,00 | | MEZZI REGIONALI |
| 25572 1. 3. 3. 3. 10010 | | 7 | 500.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 27718 1. 3. 4. 3. 11600 | | 32, punto 26) | -5.500.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 30640 1. 4. 1. 3. 12630 | | 32, punto 27) | -1.432.163,60 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 31110 1. 4. 1. 3. 12650 | | 32, punto 28) | -1.642.594,62 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 32020 1. 4. 1. 3. 12670 | | 32, punto 29) | -383.543,88 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 32097 1. 4. 1. 3. 12735 | | 32, punto 30) | -8.989.231,12 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 32121 1. 4. 1. 3. 12820 | | 32, punto 31) | 41.156,44 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 36186 1. 4. 2. 3. 14062 | | 32, punto 32) | 229,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 36188 1. 4. 2. 3. 14062 | | 32, punto 33) | -222.376,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 37336 1. 4. 2. 3. 14200 | | 32, punto 34) | -77.468,53 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 37374 1. 4. 2. 3. 14220 | | 32, punto 35) | -497.630,56 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 37378 1. 4. 2. 3. 14223 | | 32, punto 36) | -340.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 38090 1. 4. 2. 3. 14305 | | 32, punto 37) | -164.340,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 39050 1. 4. 2. 3. 14500 | | 32, punto 38) | 831.578,87 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 39220 1. 4. 2. 3. 14500 | | 8 | 3.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 39220 1. 4. 2. 3. 14500 | | 32, punto 39) | 72.490,05 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 39360 1. 4. 2. 3. 14555 | | 9 | 800.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 39360 1. 4. 2. 3. 14555 | | 32, punto 40) | 24.452,77 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 41250 1. 4. 3. 3. 15800 | | 11, comma 2 | 300.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 41250 1. 4. 3. 3. 15800 | | 32, punto 41) | -29.415,36 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |

**ASSESTAMENTO 2009 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE
MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI**

| CAPITOLI | U.P.B. | ARTICOLI LEGGE FINANZIARIA | 2009 | 2010 | 2011 | FONTE FINANZIARIA |
|--------------------|--------|----------------------------------|----------------|------|------|-----------------------------|
| 413601.4.3.3.15800 | | 11, comma 1 | 300.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 415701.4.3.3.15800 | | 32, punto 42) | -66.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 419931.4.3.2.15218 | | 10 | 537.722,92 | | | MEZZI REGIONALI |
| 419951.4.3.3.15820 | | 12 | 500.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 419951.4.3.3.15820 | | 32, punto 43) | -1.100.643,76 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 430271.4.3.3.16000 | | 32, punto 44) | -158.709,05 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 432211.4.3.3.16010 | | 32, punto 45) | 258.228,45 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 432701.4.3.3.16010 | | 13 | -2.664.401,14 | | | MEZZI REGIONALI |
| 432701.4.3.3.16010 | | 32, punto 46) | -1.626.794,16 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 436721.4.3.3.16501 | | 15 | 16.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 436721.4.3.3.16501 | | 32, punto 47) | -15.000.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 451751.4.3.3.16200 | | 14, comma 1 | 5.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 451751.4.3.3.16200 | | 32, punto 48) | -5.831.578,95 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 451771.4.3.3.16200 | | 14, comma 2, lett.b) | 2.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 451841.4.3.3.16200 | | 14, comma 2, lett.c) | 13.364.401,14 | | | MEZZI REGIONALI |
| 451841.4.3.3.16200 | | 32, punto 49) | -1.000.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 451941.4.3.3.16200 | | 32, punto 50) | 21.199,98 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 457181.4.3.3.16650 | | 16, comma 1 | 111.500,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 457201.4.3.3.16650 | | 16, comma 2 | -398.574,60 | | | MEZZI REGIONALI |
| 457241.4.3.3.16650 | | 17 | 727.074,60 | | | MEZZI REGIONALI |
| 471141.4.4.3.17400 | | 32, punto 51) | -139.169,55 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 473151.4.4.3.17400 | | 32, punto 52) | -2.881.400,80 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 473171.4.4.3.17400 | | 32, punto 53) | -17.697,02 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 474451.4.4.3.17430 | | 18 | 1.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 480501.4.4.3.17450 | | 19 | 4.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 480501.4.4.3.17450 | | 32, punto 54) | 16.164,28 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 482741.4.4.3.17559 | | 32, punto 55) | -858.464,40 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 517081.5.1.2.18100 | | 20 | 55.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 517711.5.1.2.18120 | | 22, lett.a) | 3.363.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 517731.5.1.2.18120 | | 22, lett.b) | 21.370.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 517761.5.1.2.18120 | | 22, lett.c) | 9.500.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 517991.5.1.2.18120 | | 22, lett.d) | 3.114.552,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 518011.5.1.2.18120 | | 22, lett.e) | 385.448,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 571521.5.1.2.18125 | | 21 | 5.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 571601.5.2.2.20109 | | 31 | 5.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 657141.5.1.3.19050 | | 32, punto 56) | -547.444,31 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 657701.5.1.3.19070 | | 32, punto 57) | -15.823.191,64 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 705451.6.5.3.27500 | | 32, punto 58) | 83,62 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 706021.6.5.2.27110 | | 28 | 1.500.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 706781.6.5.3.27500 | | 32, punto 59) | -94.187,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 707181.6.5.3.27520 | | 29, comma 1 | 2.500.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 707181.6.5.3.27520 | | 32, punto 60) | 16.910,71 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 707221.6.5.3.27520 | | 29, comma 2 | 200.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 707301.6.5.3.27500 | | 32, punto 61) | -100.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 708141.6.5.2.27110 | | 27 | 12.378,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 715721.6.5.3.27540 | | 32, punto 62) | 292.627,11 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 730601.6.2.3.23500 | | 23 | 1.000.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 730601.6.2.3.23500 | | 32, punto 63) | -3.802.340,21 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 731351.6.3.3.24510 | | 24 | 4.400.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 731351.6.3.3.24510 | | 32, punto 64) | -1.286.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 731401.6.3.3.24510 | | 25 | 300.000,00 | | | MEZZI REGIONALI |
| 731401.6.3.3.24510 | | 32, punto 65) | -500.000,00 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |
| 787051.6.6.3.28500 | | 32, punto 66) | -351.074,26 | | | SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI |

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 844 del 15 giugno 2009; oggetto assembleare n. 4660 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 255 in data 15 giugno 2009;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2009 del 14 luglio 2009, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi, nominato dalla Commissione in data 23 giugno 2009;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 21 luglio 2009, atto n. 94/2009.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3, comma 1 della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 3 – Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14-bis della Legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale.».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 9 – Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- Cap. 16400 – "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00;
- Cap. 16352 – "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2009: Euro 1.835.000,00.».

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 10 – Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione della Legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della Legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della Legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati Capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:

- Cap. 25558 – "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2009: + Euro 1.401.477,50
Esercizio 2010: Euro 8.500.000,00;
- Cap. 25564 – "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di

comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2009: - Euro 51.477,50
Esercizio 2010: Euro 5.500.000,00.

NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 11, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 11 – Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della Legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- Cap. 25572 – "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2009: Euro 400.000,00;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 19, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 19 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 9 – Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- Cap. 16400 – "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00;
- Cap. 16352 – "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2009: Euro 1.835.000,00.».

NOTA ALL'ART. 10

Comma 1

1) Il testo della L.R. 7 marzo 1995, n. 11, recante **Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alla Legge regionale 17 marzo 1980, n. 15 e alla Legge regionale 16 febbraio 1982, n. 9** dispone che:

«Art. 1

1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolate dalla L.R. 17 marzo 1980, n. 15 e dalla L.R. 16 febbraio 1982, n. 9 della Regione Emilia-Romagna; dalla L.R. 7 giugno 1980, n. 82 e dalla L.R. 30 aprile 1982, n. 24 della Regione Lombardia; dalla L.R. 10 agosto 1979, n. 50 e dalla L.R. 28 gennaio 1982, n. 7 della Regione Veneto; dalla L.R. 3 settembre 1981, n. 40 della Regione Piemonte, sono disciplinate da una apposita convenzione.

2. Alla data della sottoscrizione della convenzione sono abrogate la L.R. n. 15 del 1980 e la L.R. n. 9 del 1982 richiamate al comma 1 emanate dalla Regione Emilia-Romagna e cessano di avere efficacia le convenzioni da esse approvate. La stessa convenzione può ridefinire, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, i meccanismi di riparto fra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività.».

NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 21, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 21 – Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla Legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 1.900.000,00 a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.».

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della Legge regionale 14 gennaio 1980, n. 1, recante **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.)** è il seguente:

«Art. 13 – Entrate e patrimonio

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

(omissis)

b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 22, comma 1, lettera a) della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 22 – Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della Legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2009: Euro 4.500.000,00..».

NOTA ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 23, comma 1, lettera a) della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 23 – Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 45175 – "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2009: Euro 3.750.000,00.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 24, comma 2, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 24 – Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl

(omissis)

2. A tal fine è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 10.000.000,00 a valere sul Capitolo 43672 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16501 – Partecipazione regionale a società per il trasporto ferroviario.».

NOTE ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 26, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 26 – Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" – Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della Legge regionale n. 13 del 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.155.498,30 per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 26, comma 2, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 è il seguente:

«2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 844.501,70 per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45720 – afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 – Aeroporti regionali.».

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 29 della L.R. 28-7-2006 n. 13, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione** è il seguente:

«Art. 29 – Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale

1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale e migliorare l'accessibilità del proprio territorio è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a SAB "Aeroporto G. Marconi di Bologna", di cui la Regione Emilia-Romagna è già azionista, anche alle seguenti ulteriori società:

- alla Società per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con sede in Rimini, costituita come società a responsabilità limitata con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre 1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. società 3737; trasformata in società per azioni in data 7 giugno 1999;
- alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafà di Forlì in data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n. società 3519;
- alla Società per azioni SO.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi" con sede in Parma, già denominata "Aeroporto di Parma – Consorzio per la Gestione – SpA", costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a Parma; trasformata in società per azioni in data 27 novembre 1986.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti società e nell'ambito degli importi sottoindicati:

- Società per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con sede in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
- Società per azioni So.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi" con sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui al comma 2.

4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.

6. L'autorizzazione alla partecipazione alle società indicate al comma 2 è subordinata alla condizione che sia prevista, anche in appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime società.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali:

- Cap. 45712
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
- Cap. 45714
Esercizio 2006: Euro 775.500,00;

- c) Cap. 45716
Esercizio 2006: Euro 224.500,00.».

NOTA ALL' ART. 18

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile**, è il seguente:

«Art. 5 – Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.».

NOTA ALL' ART. 19

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 27, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011**, è il seguente:

«Art. 27 – Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2009, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.900.000,00.».

NOTA ALL' ART. 20

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 29, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, recante **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 29 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2009, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2008, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.».

NOTA ALL' ART. 21

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 30, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 30 – Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 60.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 – Fondo regionale per la non autosufficienza.».

NOTA ALL' ART. 22

Comma 1

1) Il testo originario dell'articolo 31, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** era il seguente:

«Art. 31 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2009, in complessivi Euro 40.363.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

- Cap. 51771 – «Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)»: Euro 3.363.000,00;
- Cap. 51773 – «Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)»: Euro 23.000.000,00;
- Cap. 51776 – «Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)»: Euro 12.000.000,00;
- Cap. 51799 «Spese per l'attuazione di progetti di ricerca e in ambito socio-sanitario (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali»: Euro 2.000.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 6.247.805,60, costituendo per l'esercizio 2008 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721 e 51776, rispettivamente per Euro 1.857.297,69 e per Euro 4.390.507,91; contestualmente è autorizzata e reiscritta, con riferimento all'esercizio 2009, la somma di Euro 6.247.805,60 sul Capitolo 51776 «Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali», afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate.».

NOTA ALL' ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 33, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 33 – Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla Legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.».

NOTA ALL' ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 20 della Legge regionale 26 luglio 2003, n. 15, recante **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge**

di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 20 – Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 "Edilizia residenziale universitaria".».

NOTA ALL'ART. 28

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 34, comma 1, della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 34 – Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della Legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.».

NOTE ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 35 della Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente

«Art. 35 – Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città Europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa di Euro 2.300.000,00, a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.».

Comma 2

2) Il previgente testo dell'articolo 35 della Legge regionale n. 22 del 2008 è già riportato alla nota 1).

NOTA ALL'ART. 31

Comma 2

1) Il testo dell'art. 45 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 45 – Finanziamento del sistema integrato

1. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite da:

- fondi statali;
- fondo sociale regionale;
- fondo sociale locale.

2. I Comuni, singoli o associati, istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi previsti nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza un fondo locale di ambito distrettuale il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

3. Nel fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei soggetti privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso i protocolli di adesione, ai sensi dell'articolo 29, comma 6. Al fondo locale possono concorrere donazioni, o altre liberalità da parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, o da altri soggetti privati, anche non partecipanti all'accordo di programma, per il rafforzamento del sistema locale o per sperimentazioni miranti al consolidamento del sistema di protezione sociale e solidaristico.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla L.R. n. 19 del 1979, nonché da finanziamenti provenienti dall'Unione Europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.

NOTA ALL'ART. 32

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 36 della Legge regionale 19 dicembre 2008 n. 22, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011** è il seguente:

«Art. 36 – Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 364.342.744,5, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provve-

dimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2009 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2008:

| Progr. | Capitolo | UPB | Euro |
|--------|----------|---------------|-----------------|
| 1) | 2701 | 1.2.3.3.4420 | 752.000,00 |
| 2) | 2708 | 1.2.3.3.4420 | 17.372,50 |
| 3) | 2775 | 1.2.3.3.4420 | 2.537.290,00 |
| 4) | 2794 | 1.2.3.3.4420 | 100.000,00 |
| 5) | 3455 | 1.2.2.3.3100 | 1.548.379,15 |
| 6) | 3458 | 1.2.2.3.3100 | 5.000.000,00 |
| 7) | 3850 | 1.2.3.3.4440 | 212.229,38 |
| 8) | 3917 | 1.2.1.3.1510 | 2.800.000,00 |
| 9) | 3937 | 1.2.1.3.1510 | 1.970.000,00 |
| 10) | 4270 | 1.2.1.3.1600 | 8.498.878,11 |
| 11) | 14070 | 1.3.1.3.6200 | 173.393,01 |
| 12) | 16332 | 1.3.1.3.6300 | 766.788,50 |
| 13) | 16400 | 1.3.1.3.6300 | 223.970,36 |
| 14) | 21088 | 1.3.2.3.8000 | 12.333.138,23 |
| 15) | 21091 | 1.3.2.3.8000 | 1.300.000,00 |
| 16) | 22210 | 1.3.2.3.8260 | 2.512.534,95 |
| 17) | 22258 | 1.3.2.3.8270 | 13.000.000,00 |
| 18) | 22882 | 1.3.2.3.8300 | 9.700.000,00 |
| 19) | 22884 | 1.3.2.3.8300 | 5.000.000,00 |
| 20) | 23417 | 1.3.2.3.8350 | 4.743.461,19 |
| 21) | 23419 | 1.3.2.3.8350 | 86.116,88 |
| 22) | 23502 | 1.3.2.3.8220 | 50.000,00 |
| 23) | 23508 | 1.3.2.3.8220 | 55.000,00 |
| 24) | 25525 | 1.3.3.3.10010 | 6.916.352,67 |
| 25) | 25528 | 1.3.3.3.10010 | 1.191.273,79 |
| 26) | 25780 | 1.3.3.3.10010 | 500.000,00 |
| 27) | 27500 | 1.3.4.3.11600 | 484.255,30 |
| 28) | 27718 | 1.3.4.3.11600 | 5.500.000,00 |
| 29) | 30640 | 1.4.1.3.12630 | 9.770.142,31 |
| 30) | 30644 | 1.4.1.3.12630 | 108.068,61 |
| 31) | 30646 | 1.4.1.3.12630 | 2.358.969,00 |
| 32) | 30885 | 1.4.1.3.12620 | 2.283.385,99 |
| 33) | 31110 | 1.4.1.3.12650 | 31.463.434,12 |
| 34) | 32020 | 1.4.1.3.12670 | 428.444,57 |
| 35) | 32045 | 1.4.1.3.12800 | 2.183.258,22 |
| 36) | 32097 | 1.4.1.3.12735 | 12.939.736,38 |
| 37) | 32116 | 1.4.1.3.12820 | 2.033.417,88 |
| 38) | 32123 | 1.4.1.3.12820 | 1.208.282,47 |
| 39) | 35305 | 1.4.2.3.14000 | 3.152.333,76 |
| 40) | 36188 | 1.4.2.3.14062 | 246.688,04 |
| 41) | 37150 | 1.4.2.3.14150 | 39.456,88 |
| 42) | 37250 | 1.4.2.3.14170 | 242.080,00 |
| 43) | 37332 | 1.4.2.3.14220 | 1.853.644,66 |
| 44) | 37336 | 1.4.2.3.14200 | 3.608.362,52 |
| 45) | 37374 | 1.4.2.3.14220 | 7.613.046,06 |
| 46) | 37378 | 1.4.2.3.14223 | 2.560.944,00 |
| 47) | 37385 | 1.4.2.3.14223 | 5.023.164,07 |
| 48) | 37388 | 1.4.2.3.14223 | 150.000,00 |
| 49) | 38025 | 1.4.2.3.14300 | 25.822,84 |
| 50) | 38027 | 1.4.2.3.14310 | 5.007.599,15 |
| 51) | 38030 | 1.4.2.3.14300 | 509.165,52 |
| 52) | 38090 | 1.4.2.3.14305 | 4.564.341,13 |
| 53) | 39050 | 1.4.2.3.14500 | 1.201.851,11 |
| 54) | 39220 | 1.4.2.3.14500 | 2.362.333,40 |
| 55) | 39360 | 1.4.2.3.14555 | 1.557.265,66 |
| 56) | 41102 | 1.4.3.3.15800 | 3.821.781,05 |
| 57) | 41250 | 1.4.3.3.15800 | 2.520.956,48 |
| 58) | 41360 | 1.4.3.3.15800 | 2.167.829,96 |
| 59) | 41550 | 1.4.3.3.15800 | 342.477,24 |
| 60) | 41570 | 1.4.3.3.15800 | 258.000,00 |
| 61) | 41900 | 1.4.3.3.15820 | 395.000,00 |
| 62) | 41995 | 1.4.3.3.15820 | 4.645.311,41 |
| 63) | 43027 | 1.4.3.3.16000 | 1.187.620,26 |
| 64) | 43221 | 1.4.3.3.16010 | 2.989.261,01 |
| 65) | 43270 | 1.4.3.3.16010 | 17.616.689,16 |
| 66) | 43672 | 1.4.3.3.16501 | 15.000.000,00 |
| 67) | 45123 | 1.4.3.3.16420 | 242.620,42 |
| 68) | 45175 | 1.4.3.3.16200 | 9.670.718,24 |
| 69) | 45177 | 1.4.3.3.16200 | 2.000.000,00 |
| 70) | 45184 | 1.4.3.3.16200 | 12.734.089,96 |
| 71) | 45194 | 1.4.3.3.16200 | 3.083.059,78 |
| 72) | 46125 | 1.4.3.3.16600 | 2.334.813,86 |
| 73) | 47114 | 1.4.4.3.17400 | 753.273,65 |
| 74) | 47315 | 1.4.4.3.17400 | 3.351.400,80 |
| 75) | 47317 | 1.4.4.3.17400 | 30.551,14 |
| 76) | 48050 | 1.4.4.3.17450 | 2.170.325,96 |
| 77) | 48274 | 1.4.4.3.17559 | 1.000.000,00 |
| 78) | 57200 | 1.5.2.3.21000 | 17.135.692,10 |
| 79) | 57680 | 1.5.2.3.21060 | 101.252,21 |
| 80) | 64400 | 1.5.1.3.19100 | 500.000,00 |
| 81) | 65707 | 1.5.1.3.19050 | 33.446,41 |
| 82) | 65714 | 1.5.1.3.19050 | 581.014,00 |
| 83) | 65717 | 1.5.1.3.19050 | 1.101.899,79 |
| 84) | 65770 | 1.5.1.3.19070 | 22.112.474,67 |
| 85) | 68321 | 1.5.2.3.21060 | 4.545.977,64 |
| 86) | 70545 | 1.6.5.3.27500 | 50.079,39 |
| 87) | 70678 | 1.6.5.3.27500 | 2.885.394,68 |
| 88) | 70718 | 1.6.5.3.27520 | 12.508.733,90 |
| 89) | 70730 | 1.6.5.3.27500 | 100.000,00 |
| 90) | 71572 | 1.6.5.3.27540 | 2.130.195,93 |
| 91) | 73060 | 1.6.2.3.23500 | 9.587.756,18 |
| 92) | 73135 | 1.6.3.3.24510 | 6.661.000,00 |
| 93) | 73140 | 1.6.3.3.24510 | 519.000,00 |
| 94) | 78410 | 1.4.2.3.14384 | 445,46 |
| 95) | 78705 | 1.6.6.3.28500 | 3.004.929,39 ». |

NOTE ALL'ART. 33

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5 comma 6, della Legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41, che concerne **Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49** era il seguente:

«Art. 5 – Destinatari dei contributi (omissis)

6. La Giunta regionale nomina il Presidente del collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 5, comma 1, della Legge regionale n. 41 del 1997, era il seguente:

«Art. 5 – Destinatari dei contributi

1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella regione Emilia-Romagna:

- a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;
- b) i consorzi e le società anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie imprese, eventualmente con la partecipazione di enti locali, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3;
- c) gli enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lett. a), b), c) e i bis) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie imprese o loro for-

- d) me associate;
le società anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali;
- e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituiti al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
- f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
- g) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114.».

NOTE ALL'ART. 36

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 19, comma 1, della Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 concernente **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** era il seguente:

«Art. 19 – Norme transitorie per i procedimenti di cui alla Legge regionale n. 2 del 2004

1. Le risorse iscritte nel bilancio di previsione regionale 2008, e nei bilanci relativi agli anni finanziari precedenti, per gli interventi di sviluppo della montagna, sono gestite dalla Regione e dagli Enti assegnatari sulla base delle disposizioni della Legge regionale n. 2 del 2004 previgenti alle modifiche apportate con la presente legge.».

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dall'1 gennaio 2010, sarà redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.

La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito www.regione.emilia-romagna.it.

La consultazione gratuita del BURERT dall'1 gennaio 2010 sarà garantita anche presso gli uffici relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della regione sarà inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

Sarà sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.